



# CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Sassuolo

## STATUTO SEZIONALE

### Indice

- Art. 1 - Denominazione, sede e durata
- Art. 2 - Natura
- Art. 3 - Scopi
- Art. 4 - Sede
- Art. 5 - Soci
- Art. 6 - Ammissione
- Art. 7 - Partecipazione all'attività associativa
- Art. 8 - Volontari ed attività di volontariato
- Art. 9 - Quota associativa
- Art. 10 - Diritti e doveri dei soci
- Art. 11 - Morosità - Dimissioni
- Art. 12 - Perdita della qualità di socio
- Art. 13 - Sanzioni disciplinari
- Art. 14 - Ricorsi
- Art. 15 - Organi della sezione
- Art. 16 - Assemblea
- Art. 17 - Convocazione
- Art. 18 - Partecipazione e Deleghe
- Art. 19 - Presidente e Segretario dell'Assemblea
- Art. 20 - Deliberazioni
- Art. 21 - Consiglio Direttivo
- Art. 22 - Durata
- Art. 23 - Convocazione e modalità di Convocazione
- Art. 24 - Funzioni
- Art. 25 - Nomina e compiti del presidente
- Art. 26 - Compiti del Tesoriere
- Art. 27 - Compiti del Segretario
- Art. 28 - Carica di Tesoriere e Segretario
- Art. 29 - Collegio dei Revisori dei Conti – Composizione, durata e compiti
- Art. 30 - Organo di Controllo – composizione, durata e compiti
- Art. 31 - Delegati sezionali
- Art. 32 - Commissioni e gruppi
- Art. 33 - Cariche sociali
- Art. 34 - Patrimonio
- Art. 35 - Esercizio sociale
- Art. 36 - Controversie
- Art. 37 - Tentativo di conciliazione
- Art. 38 - Obblighi della sezione
- Art. 39 - Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano e alle disposizioni di legge.

## **Titolo I – DENOMINAZIONI**

### **ART. 1 - Denominazione, sede e durata**

È costituita, con sede legale in Sassuolo, l'Associazione denominata **“CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Sassuolo - APS-ETS”**

Fondata il 9 marzo 1985, essa si propone il raggiungimento degli scopi previsti dallo Statuto Generale del CAI, e ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. La Sezione è struttura territoriale del CLUB ALPINO ITALIANO, Associazione Nazionale di cui fa parte a tutti gli effetti, e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto e Regolamento Generale del CAI.

### **ART. 2 – Natura**

E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che, nel rispetto dell' art.1, le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

Si rapporta al Raggruppamento regionale Emilia Romagna del Club Alpino Italiano (GR).

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata a principi di democraticità.

Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

I membri dell'Associazione sono soci del CLUB ALPINO ITALIANO

## **Titolo II – SCOPI**

### **ART. 3 – Scopi**

L' Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, prevalentemente rivolte alla promozione della pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo in ogni loro manifestazione, alla conoscenza e allo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane e alla difesa del loro ambiente naturale con particolare attenzione alla realtà territoriale locale. L'Associazione, è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

I settori ai sensi dell'art.5 del codice del terzo settore in cui si propone di operare sono:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Nel rispetto del Regolamento Generale del CAI, l'associazione provvede nei limiti dei propri mezzi e necessità:

1. alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e bivacchi;
2. al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
3. alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, sci di fondo escursionistiche, ciclo escursionistiche e di arrampicata sportiva;
4. alla programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche,

- escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, ciclo-escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
5. alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolati e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui ai punti 2) e 3);
  6. alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano ed in particolare modo della realtà locale;
  7. all'organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le Sezioni consorelle, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche, speleologiche e naturalistiche e dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso degli infortunati e di persone in stato di pericolo e per il recupero delle vittime;
  8. alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano e della realtà locale;
  9. a provvedere alla sede dell'Associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio;
  10. a pubblicare un eventuale periodico informativo sezionale diretto ai soci, sia in forma cartacea che con mezzi informatici.

Inoltre, essa potrà, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali.

I destinatari delle attività di interesse generale svolte dal Club Alpino Italiano Sezione di Sassuolo APS ETS sono i Soci, i loro famigliari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato, libero e gratuito dei propri Soci.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo della Associazione.

#### **ART. 4 - Sede**

I locali della sede non possono essere concessi, neppure temporaneamente, a terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e non vi si possono svolgere attività che contrastino con le attività istituzionali.

### **Titolo III – SOCI**

#### **ART. 5 - Soci**

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano. La suddivisione di categoria di soci non comporta disparità di trattamento ma parità di diritti e doveri.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

Possono chiedere di diventare soci i cittadini di stati esteri. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

## **ART. 6 - Ammissione**

Chiunque, persona fisica, intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e della autorizzazione al trattamento dei dati su apposito modulo, anche on-line. Per i minori di età, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita il potere genitoriale.

Nel corso dello stesso anno sociale, il socio può essere iscritto presso una sola sezione.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà. In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Il socio ammesso, si impegna ad osservare il presente Statuto Sezionale, lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI, nonché tutte le delibere del Consiglio Direttivo sezionele.

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione del CAI.

Il trasferimento da una sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, deve avvenire tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede Legale dell'Ente.

## **ART. 7 - Partecipazione all'attività associativa**

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

## **ART. 8 - Volontari ed attività di volontariato**

L'associazione si avvale, in via prevalente, di volontari nello svolgimento delle proprie attività istituzionali. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo della Associazione.

## **ART. 9 - Quota associativa**

Contestualmente alla domanda di iscrizione, i soci sono tenuti a versare alla sezione:

- a) la quota di ammissione, una tantum, comprensiva del costo della tessera;
- b) la quota associativa annuale ;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali, per i soci che hanno diritto a riceverle, e per le coperture assicurative;
- d) eventuali, contributi straordinari destinati a fini istituzionali;

La quota associativa annuale (= totale di cui alle lettere b) c) d) ) deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno. Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita della Sezione, né fruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni, né usufruire delle coperture assicurative previste per i soci.

## **ART. 10 - Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alla attività associativa e di usufruire dei servizi offerti dalla Sezione durante tutta la durata del rapporto sociale.

Tutti i soci hanno diritto di voto durante l'Assemblea dei Soci della Sezione e possono esercitare l'elettorato attivo e passivo.

Solo i soci maggiorenni possono assumere incarichi nel Club Alpino Italiano secondo l'ordinamento della struttura centrale e delle strutture territoriali.

I soci hanno diritto di prendere visione dei libri sociali obbligatori secondo le modalità indicate nel successivo art. 24

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione anche nel caso di suo scioglimento o liquidazione. In nessun caso è ammessa la distribuzione ai soci di utili o avanzi di gestione o fondi appartenenti al patrimonio della Sezione. E' dovere di ogni socio rispettare il presente Statuto Sezionale e ogni altro Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 11 - Morosità - Dimissioni**

Il socio che non rinnova l'adesione versando la quota entro il 31 marzo di ciascun anno è considerato moroso e perde tutti i diritti spettanti ai soci.

La morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede Legale dell'Ente ai sensi dell'art.15, comma 3, del Regolamento Generale. Il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione al socio.

Chi intende riacquistare la qualifica di socio mantenendo l'anzianità di adesione dovrà pagare alla sezione le quote associative annuali arretrate.

Il socio può dimettersi in qualunque momento presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo della Sezione e senza diritto alla restituzione dei ratei della quota versata. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno effetto immediato.

#### **ART. 12 - Perdita della qualità di socio**

La qualifica di Socio si perde: per morte del Socio, per dimissioni, per morosità, per provvedimento disciplinare o per estinzione della personalità giuridica in caso di socio benemerito.

#### **ART. 13 - Sanzioni disciplinari**

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

#### **ART. 14 – Ricorsi**

In conformità ai principi , alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare , contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

### **Titolo IV – SEZIONI**

## **ART.15 - Organi della sezione**

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Tesoriere
- il Segretario
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- l'Organo di controllo, ricorrendone le condizioni di legge, e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

## **ART.16 – Assemblea**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; è costituita da tutti i soci ordinari, famigliari e giovani ad essa iscritti ed in regola con l'adesione annuale. Le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti. L'Assemblea dei Soci:

- adotta lo Statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Presidente sezionale, se la Sezione ha un numero di soci inferiore a 500;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti, quando tali cariche sono giunte a scadenza e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- elegge gli eventuali rappresentanti alla Assemblea dei Delegati del CA;l
- elegge altresì l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, delibera il bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo e la relazione di attività del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di vincoli reali su beni immobili;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto Sezionale in unica lettura;
- delibera sulla fusione o scissione della sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi;
- delibera su ogni altra questione che venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque soci maggiorenni.

## **ART. 17 – Convocazione**

L'Assemblea ordinaria dei Soci viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e per la eventuale nomina delle cariche sociali. In caso di rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo, del Presidente e Revisore dei Conti, l'assemblea ordinaria dei soci dovrà essere convocata prima della scadenza dei mandati. La convocazione avviene mediante avviso affisso nella sede sociale, almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'assemblea e con avviso scritto ed inviato a mezzo posta o in forma elettronica ai soci, almeno 15 giorni prima della data.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario, oppure su richiesta del Comitato Direttivo Centrale, del Comitato Direttivo Regionale, del Collegio dei Revisori dei Conti sezionale, o dall'Organo di controllo, ricorrendone le condizioni ed i requisiti previsti dalle normative vigenti, oppure quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione.

## **ART. 18 - Partecipazione e Deleghe**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea ed iscritti da almeno 3 mesi. I soci minorenni possono partecipare all'assemblea ed alle eventuali votazioni per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio, che non faccia parte del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega. Ogni socio delegato non può portare più di tre deleghe.

Il voto è libero. L'elettore può indicare sulla scheda qualunque socio eleggibile anche se non ufficialmente candidato alla carica. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

L'intervento del Socio in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto, e che sia comunque garantito l'anonimato.

Per la validità della assemblea ordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che dovrà tenersi in un giorno successivo a quello della prima, e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata con gli stessi termini e modalità della assemblea ordinaria. E' escluso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e atta a deliberare in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto e delibera validamente con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci presenti aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto presenti e delibera con il voto favorevole di due terzi dei Soci presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

## **ART. 19 - Presidente e Segretario dell'Assemblea**

L'Assemblea nomina un Presidente e un Segretario verbalizzante. Se è prevista la elezione dei componenti il Consiglio, dovranno essere eletti tre scrutatori; questi ultimi hanno anche il compito di verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare al voto.

## **ART. 20 – Deliberazioni**

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti dei soci presenti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa a maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le nomine delle cariche sociali si fanno a scrutinio segreto. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni.

Le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Tutte le deliberazioni della Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno 15 giorni.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **ART. 21 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione e amministrazione della associazione e si compone da un minimo di 5 fino ad un massimo di 11 membri eletti dalla Assemblea dei Soci, previa determinazione del numero.

Nella sua prima riunione il Consiglio nomina fra i suoi componenti: il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed eventuali altre cariche ritenute opportune per lo svolgimento dei compiti istituzionali. In deroga a quanto sopra, possono essere nominati Segretario e Tesoriere anche soci NON facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso, non hanno diritto di voto.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente se la Sezione ha un numero di soci superiore a 500.

### **ART. 22 - Durata**

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza alcuna limitazione, eccetto il Presidente che è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il Consiglio dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti.

Qualora il Consiglio venga a ridursi a meno di cinque componenti, compreso il Presidente, deve essere convocata l'Assemblea dei Soci per la elezione dei membri mancanti, entro 30 giorni.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti della Sezione o l'Organo di controllo, ricorrendone le condizioni di legge, entro 15 giorni, convocano l'Assemblea dei Soci per nuove elezioni da tenersi entro i successivi 30 giorni.

### **ART. 23 - Convocazione e modalità di Convocazione**

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati dell'Assemblea Generale del Cai ed i soci che fanno parte degli Organi Centrali. Gli ex-Presidenti della Sezione e i Revisori dei Conti hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio come invitati d'ufficio, senza diritto di voto.

Il Presidente può altresì invitare, con il consenso del Consiglio, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario in base all'argomento trattato.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni 90 giorni, mediante avviso, eventualmente anche verbale, comunicando data, ora e luogo della riunione, almeno 7 giorni prima della seduta, salvo casi d'urgenza.

Le riunioni del Consiglio, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Tutte le persone invitate, estranee al Consiglio, hanno diritto di parola ma NON diritto di voto.

Il verbale delle sedute è redatto dal Segretario o da un Consigliere delegato da chi presiede la seduta, sottoposto per eventuali precisazioni e/o modifiche ai consiglieri successivamente alla seduta e firmato dal Presidente o dal Vicepresidente. La sua stesura finale dovrà comunque essere sottoposta per approvazione nella successiva riunione del Consiglio.

I verbali delle riunioni possono essere consultati dai soci presso la sede sociale, previa richiesta al Presidente.



## **ART. 24 - Funzioni**

Il Consiglio Direttivo è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, della gestione e dei relativi risultati. In particolare esso:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali di attività dell'Associazione e prende tutte le decisioni necessarie per attuarli;
- nomina gli scrutatori di cui all'art. 17;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva, dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione che saranno presentati alla Assemblea annuale dei Soci;
- elegge nel suo ambito un Comitato di Presidenza formato da 5 membri (Presidente, Vicepresidente, Segretario e 2 consiglieri.) che ha facoltà di deliberare su questioni ritenute urgenti (rif. Art. 23)
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività,
- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento del Cai e del presente Statuto Sezionale;
- emana eventuali regolamenti organizzativi particolari;
- proclama i soci 25ennali e 50ennali con i soci 60ennali e 75ennali;
- delibera eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- autorizza il Presidente a firmare gli atti riguardanti l'associazione;

L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare, secondo le seguenti modalità. Dovrà essere inoltrata richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo, che fisserà una data per la consultazione, entro venti giorni dalla richiesta. La consultazione potrà essere effettuata esclusivamente presso la sede sociale, alla presenza del Presidente o di almeno un Consigliere incaricato.

## **PRESIDENTE**

### **ART. 25 - Nomina e compiti del presidente**

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci. Qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento, il Consiglio Direttivo può eleggere il Presidente sezionale.

Firma unitamente al Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento con firma congiunta o disgiunta come deliberato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

- Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
- Sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- Pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- Presenta alla Assemblea dei Soci la relazione annuale sull'attività accompagnata dal bilancio di esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione.
- In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente, il quale ne fa le veci ad ogni

effetto, e in mancanza anche di questo, dal consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI

Il Presidente, sentiti i componenti del Comitato di Presidenza (5 membri eletti tra i consiglieri) , in caso di urgenza, può prendere provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo. Tali provvedimenti dovranno ottenere la ratifica del Consiglio nella sua prima riunione.

## **TESORIERE E SEGRETARIO**

### **ART. 26 - Compiti del Tesoriere**

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione e ne tiene la contabilità. Firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente con firma congiunta o disgiunta come deliberato dal Consiglio Direttivo.

### **ART. 27 - Compiti del Segretario**

Il Segretario coadiuva il Presidente nella attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo, prendendo le iniziative necessarie allo scopo. Se presente, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

Se NON è un consigliere, partecipa alle sedute del Consiglio SENZA diritto di voto.

### **ART. 28 - Carica di Tesoriere e Segretario**

I compiti e le responsabilità di Tesoriere e Segretario possono essere assunti dalla stessa persona.

## **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO**

### **ART. 29 - Collegio dei Revisori dei Conti – Composizione, durata e compiti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da 3 componenti effettivi ed almeno un supplente eletti dall'Assemblea dei Soci. Esso nomina tra i suoi componenti il Presidente. Gli eletti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili senza alcuna limitazione. I componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo, hanno diritto di chiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione o di controllo; assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto. Possono fare inserire a verbale le loro osservazioni.

E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

### **ART. 30 - Organo di Controllo – composizione, durata e compiti**

In presenza dei presupposti di legge, è nominato un Organo di Controllo, anche monocratico, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/17 e s.m.i.

Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti. In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto ed assistono alle Assemblee dei Soci.

L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

È compito dell'Organo di controllo:

- a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;
- c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;
- d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.

## **ASSEMBLEA DEI DELEGATI**

### **ART. 31 - Delegati sezionali**

I Delegati che rappresentano la Sezione nella AD (Assemblea dei Delegati), escluso il Presidente che è Delegato di diritto, vengono eletti ogni anno fra i soci maggiorenni dalla Assemblea ordinaria dei Soci della sezione.

Il loro numero viene comunicato dalla Direzione del Cai calcolato in base al numero dei soci iscritti alla Sezione al 31 Dicembre dell'anno precedente come da Regolamento Generale del CAI

Il Delegato che venga a mancare viene sostituito dal primo dei non eletti. La carica è compatibile con altre cariche sociali.

## **Titolo V - COMMISSIONI E GRUPPI**

### **ART. 32 - Commissioni e gruppi**

Il Consiglio Direttivo può costituire speciali Commissioni formate da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività sezionale, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, le norme di funzionamento e il referente al Consiglio.

Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, anche amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente Statuto. E' comunque vietata la costituzione di gruppi di non soci. A fine anno ogni Commissione dovrà presentare al Consiglio Direttivo una relazione dell'attività svolta onde consentire la relazione annuale del Presidente.

## **ART. 33 - Cariche sociali**

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci maggiorenni che non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo.

Le cariche sociali elettive e/o l'attribuzione di incarichi negli organi sia della struttura centrale che delle strutture territoriali (Sezioni) sono a titolo gratuito salvo rimborso delle sole spese di missione.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

## **Titolo VI - PATRIMONIO, ESERCIZIO E BILANCIO**

### **ART. 34 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e costituito da:

- beni mobili e immobili che sono o diventano di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio accantonate;

Le entrate sono costituite da:

- quote associative
- proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte;
- qualsiasi altra somma venga erogata da chiunque, socio o non, a favore dell'Associazione

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in conto intestato alla Associazione stessa, presso un qualsiasi Istituto di Credito.

### **ART. 35 - Esercizio sociale**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio che, insieme alle relazioni del Presidente e dei Revisori dei Conti o dall'Organo di controllo, ove previsto, va presentato e illustrato alla Assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione. Il bilancio è reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno 15 giorni antecedenti l'assemblea dei Soci.

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017..

## **Titolo VII - CONTROVERSIE**

### **ART. 36 – Controversie**

Ogni controversia che insorga fra organi dell'associazione e soci o tra singoli soci non potrà essere deferita all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al CAI

se prima non si sia consultato l'organo CAI competente a giudicare e previo tentativo di conciliazione esaurito nel suo intero iter. Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento Disciplinare del Cai.

#### **ART. 37 - Tentativo di conciliazione**

La giustizia interna al Club Alpino Italiano é amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri é l'organo giudicante di primo grado. Il Collegio Nazionale dei Probiviri é l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi agli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale, dal Regolamento Disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

### **Titolo VIII - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 38 - Obblighi della sezione**

Entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere presentata al CDR ( Comitato Direttivo Regionale) una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente.

Entro il 30 Aprile di ogni anno deve essere presentata al CDR una copia dello stato patrimoniale e del conto economico dell'anno precedente approvato nella Assemblea dei soci insieme con le quote sociali stabilite per le diverse categorie per l'anno in corso.

L'elenco degli eletti alle cariche sezionali e il recapito ufficiale deve essere trasmesso al Direttore del CAI e al CDR entro 30 gg dalle elezioni o dalla avvenuta variazione.

#### **DISPOSIZIONE FINALE**

#### **ART. 39 - Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano e alle disposizioni di legge.**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto Sezionale si applicano le disposizioni previste dallo Statuto e Regolamento Generale del CAI e la normativa vigente di cui al D.Lgs n.117/2017 Codice del Terzo Settore.

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.